



# Ministero dell'Interno

Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti

(Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113)

AUTORITÀ DI GESTIONE

UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Roma, data del protocollo

- AI SIGNORI SINDACI DEGLI AMBITI  
TERRITORIALI/DISTRETTI SOCIO-SANITARI LORO SEDI

## E, PER CONOSCENZA

- REGIONE CAMPANIA  
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE  
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI  
CENTRO DIREZIONALE ISOLA A6  
80143 NAPOLI
- REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO AL WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE  
SOCIOSANITARIA  
VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE N.15  
70126 BARI
- REGIONE CALABRIA  
DIPARTIMENTO 10-SETTORE 2-POLITICHE SOCIALI  
VIA L. DELLA VALLE SNC  
88100 CATANZARO
- REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO -  
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI  
VIA TRINACRIA, 34/36  
90144 PALERMO
- AI PROGRAM MANAGER  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Quota di compartecipazione a carico degli utenti fruitori dei servizi di cura a domanda individuale nel caso di enti locali strutturalmente deficitari – Informativa agli Ambiti.



# Ministero dell'Interno

Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti

(Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113)

AUTORITÀ DI GESTIONE

UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Pervengono da alcuni Distretti/Ambiti richieste di chiarimento in ordine alla quota di compartecipazione che gli enti locali strutturalmente deficitari determinano, ai sensi dell'articolo 243, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 267 del 2000, a carico degli utenti fruitori dei servizi di cura finanziati dal Piano d'Azione e Coesione - Programma Nazionale per i Servizi di cura alla prima infanzia ed agli anziani non autosufficienti (PAC-PNSCIA).

Al riguardo, questa Autorità ha richiesto espresso parere alla competente Direzione Centrale della Finanza Locale in seno al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, la quale, nel rammentare che gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi complessivi dei servizi a domanda individuale con proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36% del costo complessivo, ha precisato che, qualora *“la totalità dei costi di gestione di uno o più servizi a domanda individuale siano coperti da contributi/finanziamenti aventi specifica finalizzazione”* – come nel caso dei servizi co-finanziati dal PAC-PNSCIA – *“per detti servizi la tariffa potrà collocarsi ai livelli ordinari o anche, se consentito dalla normativa di settore, essere prossima allo zero”*.

Pertanto, come è noto, la predetta copertura minima del 36 per cento trova applicazione anche per gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del T.U.E.L, nonché per quelli che hanno deliberato il dissesto finanziario ai sensi del successivo articolo 246, per tutta la durata, rispettivamente, del riequilibrio pluriennale e del dissesto finanziario.

Pertanto, i Comuni attuatori strutturalmente deficitari, in riequilibrio finanziario pluriennale ed in dissesto finanziario dovranno procedere, per i servizi a domanda individuale riferibili al PAC-PNSCIA, all'adozione della delibera di previsione della compartecipazione a carico dell'utenza, quantificata nella misura applicabile ai sensi dell'art. 172, lett. c) del citato decreto legislativo, dando altresì atto che la copertura *“non inferiore al 36 per cento”* prevista dal citato articolo 243, comma 2, lett. a), potrà essere raggiunta anche utilizzando la contribuzione finalizzata erogata dal Programma.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE

*Préfetto*  *Amato*